

## La legittimità delle indagini bancarie sui conti dei terzi

I poteri che consentono agli uffici finanziari e alla Guardia di Finanza di acquisire dati e notizie bancarie/finanziarie sono contenuti negli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte sui redditi, e 51 del D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva, così come modificati dalla L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) ed integrati dall'art. 2, comma 9, del D.L. 30.09.2005 n. 309, convertito in L. 2.12.2005 n. 248 (cd. collegato alla Finanziaria 2006) e dal D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 248 (manovra estiva 2006).

Sulla base dell'attuale dettato normativo, **gli elementi risultanti dal conto sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza per lo stesso fine.**

Pertanto, i prelevamenti, oltre che i versamenti, si considerano ricavi tassabili ai fini delle imposte sul reddito, qualora non sia indicato il beneficiario o non si abbia riscontro nelle scritture contabili tenute dal contribuente.

Ai fini Iva i prelevamenti sono considerati come pagamenti per operazioni passive non autofatturate (limitatamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili); sia le operazioni imponibili (desunte dagli accreditamenti) sia gli acquisti (desunti dagli addebitamenti), che sulla base dei conti intrattenuti non trovano riscontro nella dichiarazione, si considerano effettuati all'aliquota che mediamente risulta prevalente o che in prevalenza avrebbe dovuto essere applicata.

16/01/2012

Consulting Server srl

(Victor Di Maria & Gaspare Magro)